

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2020-872 QPC del 15 gennaio 2021,
M. Krzystof B., sull'utilizzazione della videoconferenza
nell'ambito del processo penale**

18/01/2021

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 5 dell'*ordonnance* n. 2020-303 del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole di procedura penale¹.

Tali disposizioni stabilivano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 706-71 del Codice di procedura penale, si poteva ricorrere alla videoconferenza per tutte le udienze penali, escluse quelle dinanzi alle corti di assise, anche senza il consenso delle parti. Nel caso in cui non fosse stato possibile organizzarle attraverso un mezzo di telecomunicazione audiovisiva, il giudice poteva decidere di utilizzare qualunque altro sistema di telecomunicazione elettronica, compreso il telefono, purché si garantissero la qualità della trasmissione, l'identità delle persone e la confidenzialità degli scambi delle parti con i loro avvocati.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* criticava tali disposizioni in quanto, permettendo alla c.d. *Chambre de l'instruction* di decidere di ricorrere a mezzi di telecomunicazione audiovisiva per le udienze relative al prolungamento delle misure di custodia cautelare, senza che l'interessato si potesse opporre, si correva il rischio di impedire a questi di comparire fisicamente davanti al giudice anche per più di un anno. Ciò avrebbe rappresentato una violazione del diritto di difesa non giustificata dagli obiettivi della buona amministrazione della giustizia e della tutela della salute pubblica.

Il *Conseil constitutionnel* ha rilevato innanzitutto che, avendo come obiettivo quello di favorire il mantenimento dell'attività delle giurisdizioni penali, in uno stato di emergenza sanitaria, tali disposizioni perseguivano l'obiettivo di valore costituzionale di tutela della salute e contribuivano all'attuazione del principio costituzionale di continuità del funzionamento della giustizia².

Ciò posto, il *Conseil constitutionnel* ha tuttavia sottolineato che, conferendo a tutte le giurisdizioni penali (eccezion fatta per le udienze dinanzi alle corti di assise), la possibilità di ricorrere ai mezzi di

¹ V. Francia – L'entrata in vigore delle *ordonnances* adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 34 (marzo 2020), 81 ss., https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202003.pdf. Il testo dell'*ordonnance* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755529/>.

² La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020872QPC.htm> e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquede/decision-n-2020-872-qpc-du-15-janvier-2021-communique-de-presse>.

videoconferenza, le disposizioni contestate consentivano la celebrazione delle udienze da remoto per un gran numero di imputati.

Il *Conseil constitutionnel* ha altresì evidenziato che, se il ricorso a tale mezzo di telecomunicazione audiovisiva è stato concepito come una mera facoltà per il giudice, le disposizioni impugnate non sottoponevano l'esercizio di tale possibilità ad alcuna condizione legale né tantomeno al rispetto di alcun criterio.

Sulla base di queste considerazioni, il Collegio ha stabilito che, considerata l'importanza della tutela della presentazione fisica degli imputati dinanzi al giudice e viste le condizioni nelle quali si esercitavano le udienze da remoto, le disposizioni contestate violavano effettivamente il diritto di difesa in un modo tale da non poter essere giustificato da esigenze legate al contesto sanitario vigente. Sono state, quindi, dichiarate contrarie alla Costituzione.

Infine, in applicazione del secondo comma dell'art. 62 della Costituzione³, il *Conseil constitutionnel* ha escluso la possibilità di impugnare le misure adottate sulla base delle disposizioni dichiarate incostituzionali, in quanto tali contestazioni avrebbero violato gli obiettivi di valore costituzionale di tutela dell'ordine pubblico e di ricerca degli autori dei reati e avrebbero avuto conseguenze manifestamente eccessive.

Céline Torrisi

³ In base a tale disposizione, il *Conseil constitutionnel* determina le condizioni ed i limiti entro i quali gli effetti prodotti da tale disposizione possono essere rimessi in discussione.